



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI PODESTARILI
DELL'ANNO 1938

N° 19

Oggetto: Regolamento edilizio. -

Approvato dalle G.P.A. di Frosinone
in seduta del 20-4-1938
n° 20980 / sm. IV^a

L'anno millenovecentotrentotto addì venticinque del mese di febbraio nella sala municipale -

Il Sig. Comm. Francesco Pisani, Podestà di Isola del Liri, assistito dal Segretario Capo Dott. Geremia L. Broccoli:

Ritenuto che per questo Comune vige quale Regolamento edilizio un Regolamento d'Ornato del 12 maggio 1870.

Considerata la necessità di formare un nuovo Regolamento edilizio che tenga conto delle disposizioni tutte di legge e di regolamenti oggi in vigore e sia adatto alle esigenze moderne.

d e t e r m i n a
Approvare il seguente nuovo:

"Regolamento Edilizio".

Cap. 1°

Commissione Edilizia Comunale

Art. 1

E n o n a

Il presente regolamento edilizio ha applicazione in tutto il territorio del Comune, salvo non sia diversamente disposto in singoli articoli.

Art. 2

d e n u n c i a

./.

Chiunque intenda eseguire opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, comunque ubicati, siano muri prospicienti verso le Vie e le Piazze pubbliche, siano aggiunte o modificazioni da compiersi in fabbricati e muri esistenti, o intenda introdurre variazioni ad opere già denunciate, prima che ne siano iniziate le esecuzioni, deve farne denuncia al Podestà e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'Art. 3.

Per quelle opere non iniziate entro il termine di sei mesi dalla presentazione della denuncia e per quelle iniziate ma rimaste sospese per altre sei mesi, prima che siano intraprese o riprese dovrà essere presentata nuova denuncia.

Non è prescritta la denuncia per i lavori di ordinaria manutenzione.

Art. 3

Modalità per le denunce

Le denunce, redatte su carta da bollo e corredate dai relativi disegni devono contenere, oltre ad una particolareggiata descrizione di tutti i lavori che si vogliono intraprendere, notizie complete su tutto ciò che riguarda le ragioni di confinanza, i pozzi e le distribuzioni d'acqua condotta, le latrine, i pozzi e i condotti neri, nonché il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali, il tutto secondo il disposto del Regolamento d'Igiene.

I disegni, regolarmente bollati, devono essere su tela o su carta bianca, in fogli di superficie non maggiore di un metro quadrato piegati nelle dimensioni di metri 0,31x0,31, in scala metrica nel rapporto di 1 a 100 per l'insieme e di almeno 1 a 20 per i dettagli salvo casi eccezionali.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani.

quando non siano identiche tra loro, tutte le facciate, con l'indicazione dei posti stabiliti per il collocamento delle ditte e delle insegne; nonchè quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via; una sezione trasversale fatta secondo la linea che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione: i dettagli ornamentali comprendenti una intera campata di fronte; e di una planimetria generale della località in scala metrica nel rapporto di almeno 1 a 1000, ove siano identificate le esistenti costruzioni e quelle da eseguirsi.

Con cifre numeriche si dovranno indicare specialmente:

- A) le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento e le altezze nette dei locali di ogni piano misurato di conformità alle disposizioni del Regolamento d'Igiene;
- b) le altezze dei muri frontali e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati;
- c) le dimensioni planimetriche degli spazi pubblici e privati circostanti, dei cortili e dei cavedi di campendio del progetto;
- d) tutti quei dati che valgano a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici dell'edificio con le proprietà confinanti.

Il Podestà potrà anche richiedere che il progetto sia corredato da uno schizzo prospettico dei fabbricati contigui laterali con la indicazione delle altezze dei medesimi; di un saggio, in acquerello, dei colori che si intende dare alle facciate verso la strada, e di tutti quegli altri che si ritenesse necessario ed opportuno conoscere.

Ove gli scarichi delle acque di qualsiasi natura si volessero effettuare in pubblici corsi d'acqua o nei canali comunali destinati per le acque piovane, la denuncia dovrà essere corredata di copia autentica dell'atto di corrispondente concessione.

Norme speciali per speciali edifici

Quando trattasi di edifici destinati a stabilimenti industriali, teatri, cinematografi, caffè ed altri luoghi di ritrovo, scuole, magazzini ecc., i relativi progetti devono contenere l'indicazione precisa dello scopo a cui devono servire o dell'industria che si intende di esercitarvi nonchè la indicazione esatta delle scerENZE del nuovo edificio, specificando se vi confinano altri fabbricati ad uso industria, depositi pericolosi, ecc., e devono pure soddisfare a tutti quei requisiti speciali che sono imposti dal presente Regolamento, da quello d'Igiene, di Polizia Urbana e da ogni altro regolamento dello Stato e del Comune.

Per i teatri, cinematografi e luoghi di pubblico ritrovo, la denuncia deve essere accompagnata dalla prova di aver riportato le prescritte approvazioni delle Autorità competenti.

I progetti di opere di interesse storico o di pregio artistico contemplati dalle leggi sulla antichità e belle arti devono essere corredati del corrispondente nulla-osta da parte della Sovrintendenza sui monumenti, con l'impegno di osservare, nella loro esecuzione, anche le disposizioni speciali contenute in dette Leggi.

f i r m e

Le denunce ed i tipi devono portare la firma della persona per cui conto l'opera deve essere eseguita o del rispettivo legale rappresentante; quella del progettista e quella del Direttore delle opere.

Tutti i firmatari delle denunce devono indicarvi la loro residenza ed il loro domicilio, e in ogni caso devono indicare un recapito nel Comune per le comunicazioni del Podestà.

Il progettista ed il Direttore dei lavori dovranno essere ingegneri o architetti laureati ed autorizzati ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto a termini della legge 21 giu-

gno 1923, n° 1395, e relativo regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1923, n° 3547: e in tutti i casi dovranno risultare regolamenti iscritti nell'albo professionale di una provincia del Regno; oppure geometri limitatamente a quelle costruzioni che entrano nei limiti della loro competenza in base ai loro studi a norma delle vigenti Leggi.

I progetti da eseguire in tutto od in parte in conglomerato cementizio semplice od armato, a termini del R.D.L. 7 giugno 1923, n° 1431, dovranno sempre essere firmati da un ingegnere od architetto laureato, come sopra iscritti in un albo professionale del Regno.

I progetti devono altresì essere corredati dalla dichiarazione di nulla-osta rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile a norma delle leggi vigenti per i paesi terremotati.

Art. 4

Esame del progetto

Il Podestà prenderà in esame il progetto a mezzo dei suoi uffici, consultando la Commissione igienico-edilizia e le altre Commissioni ed enti competenti, ed entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia potrà indicare all'interessato se ed in quali parti le opere progettate non possono eseguirsi perchè tali da produrre un deturpamento all'aspetto dell'abitato o da violare disposizioni di Leggi e Regolamenti.

Art. 5

Inizio dei lavori

Nessuno può intraprendere alcun lavoro se non dopo che il Podestà avrà rilasciata l'autorizzazione a costruire, mediante apposizione del visto sul progetto, a norma dell'art. 32 del T.U. delle leggi sanitarie e del R. D. Legge 2.11.1927, n. 3103.

Art. 6

Costruzione di cappelle gentilizie

Per le costruzioni ad uso di cappelle gentilizie, e per i

monumenti funebri in genere valgono le norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria. Le relative autorizzazioni a costruire verranno concesse dietro parere della Commissione Edilizia.

Art. 7

Provvedimenti per le opere arbitrarie, contravvenzione. —

Spetta al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese, e per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di provocare, ove occorra, dal Giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario, e salvi quei provvedimenti che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 Marzo 1934 n° 333 e per la esecuzione del presente regolamento.

Alle contravvenzioni al presente regolamento ed agli ordini e provvedimenti relativi del Podestà sono applicabili le norme dettate dagli art. 106 a 110 del citato T.U. della Legge Comunale e Provinciale salva l'applicazione delle sanzioni previste dal R. D. Legge 21.11.1937 n° 3165.

Capitolo 2°

Commissione igienico - edilizia

Art. 8

Costituzione della Commissione igienico-edilizia

La Commissione igienico-edilizia è composta dall'Ufficiale Sanitario e da sette membri nominati dal Podestà dei quali uno almeno Ingegnere, due altri tecnici (ingegneri o geometri o costruttori agronomi) ed altri quattro liberamente scelti in queste o in altre categorie.

La Commissione sarà presieduta dal Podestà o da un suo delegato.

durante in carica

I commissari di nomina podestarili durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

./.

Incompatibilità

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione i fratelli, gli ascendenti, di discendenti, gli affini in primo grado, l'adottato e l'adottante.

Art. 9

Competenza della Commissione

La Commissione dà parere:

- 1) sui progetti di nuovi fabbricati, di ampliamenti o riforme di quelli esistenti, sia dal lato estetico, che dal lato igienico sanitario, sulla ornamentazione delle facciate, anche di case già esistenti, sui progetti di vetrine, bacheche, insegne, mostre iscrizioni da esporsi al pubblico, sulle domande per l'occupazione di suolo pubblico o di spazio a questo sovrastante, e in generale su quanto può interessare il regime edilizio, l'igiene e l'ornato.
- 2) Sui piani regolatori edilizi e di ampliamento, nonché, su qualsiasi particolare sistemazione progettata da privati.
- 3) Sull'interpretazione e sulle eventuali modificazioni del presente regolamento.
- 4) Sulla regolare esecuzione tecnica, ed igienica-sanitaria dei lavori progettati: a tale riguardo il Podestà delegherà due membri tecnici della Commissione insieme all'Ufficiale Sanitario, per l'ispezione e la sorveglianza sulle costruzioni in corso nel Comune.

Art. 10

s e d u t e

La Commissione si riunisce ogni volta che il Podestà lo creda opportuno. Per la validità delle sue adunanze è necessario la presenza di almeno cinque membri di cui un ingegnere.

Intervento di un funzionario

dell'Ufficio Tecnico

Il Tecnico Comunale assiste quale Segretario alle adunanze

./.

ze della Commissione, riferisce sui processi sottoposti al suo esame e ne stende i verbali che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario alle adunanze.

In mancanza del Tecnico Comunale le funzioni di Segretario della Commissione saranno disimpegnate da un componente designato dalla Commissione stessa.

Art. 11

Relazione del parere della Commissione

Del parere della Commissione il Segretario riferirà sommarariamente sull'incarto relativo alla denuncia presentata ed apporrà sul relativo progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione igienico-sanitaria nella seduta" indicando la data, con la validazione di un membro della Commissione stessa delegato dal Podestà.

Art. 12

Astensione di singoli commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi membri, questi se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

CAB. III°

Opere provvisorie per esecuzione dei lavori

Art. 13

Cautele contro danni e molestie

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, o siano riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati e muri esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose, e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi, che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.

Costruzioni di assiti

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le Vie e spazi pubblici, con un assito.

Occupazione di suolo pubblico

Quando le opere di chiusura importano l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario deve prima ottenere licenza dall'Amministrazione Comunale presentandone domanda con la indicazione della durata presumibile della occupazione e accompagnandola con i disegni indicanti la località e l'estensione dell'occupazione stessa.

Art. 14

Norme per la costruzione degli assiti

Gli assiti debbono essere di aspetto decoroso, alti almeno metri 2 e con gli angoli imbiancati per tutta la loro altezza.

Segnale e lanterne

Ogni angolo sporgente dovrà essere munito, alla sommità, di una lanterna a vetri rossi, che deve restare accesa, per cura ed a spesa di chi fabbrica, dal tramonto al levar del sole.

Il collocamento e le dimensioni della lanterna debbono essere tali da renderne facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui essa è posta.

Affissioni sugli assiti

Il Comune ha sempre facoltà di servizi, senza corrispondere alcun compenso ma senza pregiudizio delle eventuali esigenze della costruzione, degli assiti verso le vie e spazi pubblici per il servizio delle affissioni, sia da esso esercitato direttamente sia a mezzo di altre ditte.

Art. 15

Ponti di servizio

Quando non sia permessa o non sia necessaria la costruzione dell'assite, il primo ponte di servizio verso il pubblico passaggio deve essere costruito da una altezza tale che il punto più basso

./.

della sua armatura disti dal suolo non meno di tre metri, e deve essere costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Art. 16

Norme per la loro costruzione

I ponti e le rampe di servizio debbono stabilirsi in guisa da garantire la incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali. Le impalcature saranno formate con tralicci dello spessore almeno di cm. 10, e debitamente assicurate dai sottostanti travicelli. Speciale riguardo deve usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo e di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono i lavori deve avere un sottoponte a una distanza non maggiore di m. 2,50 e questo deve avere costantemente le tavole raddoppiate. I ponti e le rampe debbono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore deve essere costituito da una tavola poggiate sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso la strada debbono essere munite di stuoie o gratini di giunchi, o altrimenti chiuse, in guisa da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Art. 17

Cautele da seguire nelle opere di demolizione

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco di materiali voluminosi e pesanti, debbono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, e in particolare scottamenti del terreno e conseguente danneggiamento o molestia ai fabbricati vicini. E' vietato calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura dell'opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro panieri o per appositi condotti o mediante corde ed altri mezzi precauzionali.

Art. 18

Interruzione dei lavori e obblighi relativi

In caso in cui il proprietario d'un edificio in costruzione sia costretto a interrompere l'esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessari a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali sconci.

In caso di inadempienza il Podestà provvederà d'ufficio a termine dell'art. 35 della Legge Comunale Provinciale.

Capitolo 1°

SOLIDITÀ, SICUREZZA E DECORO DEI FABBRICATI

Art. 19

Obblighi generali per la esecuzione delle opere edili

Ogni opera edilizia deve eseguirsi in conformità delle disposizioni del presente regolamento, secondo le migliori norme dell'arte del costruire ed avere tutti i requisiti necessari perchè risulti solida, igienica, decorosa, ed atta alla sua destinazione, ed in conformità delle norme tecniche ed igieniche vigenti per le costruzioni edilizie nelle zone sismiche.

Art. 20

Obblighi di manutenzione

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in piena conformità con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico, avendo altresì riguardo agli interessi dell'arte e dell'archeologia.

Art. 21

~~Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità~~

Provvedimenti contro i pericoli per la pubblica incolumità. Nel caso che al Podestà pervenga denuncia che un edificio o qualche sua parte minacci rovina con pericolo della pubblica incolumità, egli incaricherà l'Ufficio Tecnico di fare le relative constatazioni e, ove la notizia risulti fondata, ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i necessari provvedimenti, e in caso di inadempienza

provvederà a termine di legge.

Capitolo 5°

OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

Art. 11

Rispetto alle esigenze del decoro edile

Tutte le parti degli edifici sia nuovi che esistenti, le vetrine, le bacheche e simili, le insegne e gli emblemi visibili da via e spazi pubblici devono, con speciale riguardo al luogo in cui sorgono detti edifici, corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino, per ciò che si riferisce ai materiali da impiegarsi, alle linee ornamentali, alle tinte, alle decorazioni, etc.etc., oltre ad essere per se stesse decorose e rispondenti alle esigenze estetiche, dovranno anche armonizzare con i materiali, con le tinte, decorazioni, ecc., degli edifici vicini, con speciale riguardo alla eventuale importanza artistica di questi.

Art. 12

Limite di sporgenza delle decorazioni degli infissi e delle vetrine.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere non possono sporgere sull'area stradale se non superiormente all'altezza di tre metri dal suolo, sempre che la sporgenza non oltrepassi 35 centimetri della linea di proprietà.

Le decorazioni e gli infissi di maggiore sporgenza non potranno essere praticati ad una altezza minore di 7 metri.

E' però consentito che le vetrine, le bacheche e simili, che importino occupazione di suolo pubblico, sporgano dal vivo del muro, sempre che la sporgenza non oltrepassi venti centimetri. Lo zoccolo dei fabbricati non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

E' però in facoltà del Podestà di consentire speciali concessioni a dorso delle precedenti disposizioni per edifici pubblici o destinati al culto.

Art. 24

Vetrine, bacheche, insegne, emblemi, Inserzioni

E' proibito di esporre al pubblico vetrine, bacheche, e simili, insegne od iscrizioni indicanti qualità di commercio, professione ecc., senza aver ottenuto il nulla osta del Podestà il quale può richiedere le presentazioni del relativo disegno che dovrà essere firmato dal richiedente.

Sono proibite le iscrizioni dipinte sui muri, le insegne in carta o in tela e quelle sporgenti più di dieci centimetri dai parapetti dei balconi cui fossero applicate.

Le facciate dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovranno essere predisposte per il collocamento delle relative ditte ed insegne, che dovrà farsi soltanto nei posti o nei posti prestabiliti nelle facciate stesse.

Art. 25

Zoccolo

Lo zoccolo, così delle case come dei muri di cinta, deve essere costituito da materiali resistenti e duri, ed avere un'altezza adeguata al tipo di costruzione e che risulterà dal progetto, per il necessario parere della Commissione.

Art. 26

Balconi

I balconi e terrazzini pensili, sia aperti che chiusi (box windows) prospicienti spazi pubblici non possono avere sporgenza maggiore di metri 1 dalla linea di proprietà e la loro altezza sul suolo misurata dal marciapiede stradale alla parte inferiore del lastrone e delle mansole, per quelli che ne sono sprovvisti, non può essere minore di mt. 3,00.

I balconi chiusi non possono avere una larghezza maggiore di metri 3,00 e debbono avere fra di loro e dagli edifici confinanti una distanza non minore di 10 metri.

Nelle vie larghe metri 10 la costruzione dei balconi chiusi è vietata.

Art. 27

Latrine e condutture visibili da spazi pubblici

Non si possono costruire nè conservare latrine e condutture di latrine, di camini, di stufe e simili sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici, e neppure costruire latrine esterne nei cortili, salvo che non sia assolutamente possibile fare diversamente.

Art. 28

Canali di gronda e tubi pluviali

I cornicioni devono essere muniti di canali di materiali impermeabili per lo scarico delle acque piovane.

I tubi verticali di discesa devono essere prolungati fino al piano stradale ed essere innestati nelle pubbliche fogne di acque bianche e nere, quando esistono.

La parte inferiore dei detti tubi deve essere in ferro o ghisa per l'altezza minima di m. 2. -

Art. 29

Intonaco e coloritura di muri

Tutti i muri esterni, nessuno eccettuato, dei fabbricati compresi nell'~~estensione~~ ambito dell'abitato urbano designato quale centro di Isola del Liri e centro Borgonuovo-S. Domenico, giunsta le assegnazioni di strada, piazze e contrade fatte per l'VIII censimento dalla popolazione, nonchè le pareti ed i soffitti degli anditi, devono essere in tutta la loro superficie mantenuti in buono stato, costantemente puliti, e, ad eccezione di quelli di costruzione laterizia diligentemente condotta a paramento visto con profilatura regolare ed a taglio, netto, e di quelli altri in cui l'intonaco non sia richiesto dalla natura del materiale di cui sono costruiti come sarebbero le costruzioni in marmo o in pietra da taglio, debbono essere altresì intonacati e colorati.

Nei coloramenti delle pareti delle fabbriche e dei muri, nonchè degli anditi, sono vietate le tinte che possono offendere la

vista ed ingenerare oscurità, o deturpare l'aspetto dell'abitato.

Quando nelle fronti delle case, dagli edifici o dei muri di uniforme architettura o formanti, in complesso, un solo corpo architettonico, spettino essi ad uno o più proprietari, si abbiano ad eseguire ristori o colorimenti parziali, e ricorra in caso di cui alla prima parte del presente articolo, si dovranno fare in modo che non rompano l'unità e l'armonia delle medesime.

Qualora le tinte dei prospetti di fabbriche di muri di città di cui sopra non presentino un aspetto decoroso, il Podestà ordinerà una nuova coloritura fissando un congruo termine per l'esecuzione.

Art. 20

Dipinture figurative ed altri ornamenti

Non si possono eseguire sulle facciate delle case o sugli altri muri esposti alla vista dipinture figurative ed ornamenti di qualunque genere o restaurare quelli esistenti, senza avere prima presentato al Podestà i relativi disegni in triplice copia (occorrendo anche a colori) e ottenuto il nulla-osta.

Art. 21

Serramenti

Tutte le aperture di porte e botteghe verso la strada devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno netto che aperture verso l'esterno siano richieste da ragioni di sicurezza, nel quale caso dovranno essere costruiti con cautela e arte ad eliminare ogni molestia e pericolo.

Anche le finestre del piano terreno non possono essere munite di serramenti che si aprano all'esterno verso la strada, ad una altezza minore di m. 2,00.

Le finestre, i balconi e tutte le altre aperture destinate a dar passaggio alla luce non possono essere munite di carta, di tela o di altro consimili materiali, ma di serramenti con vetri e cristalli.

Sono vietate le imposte scure esterne a chiudimento delle

estre. Le imposte delle porte di botteghe e di qualsiasi altra
stura, e le persiane delle finestre e dei balconi dovranno es-
sere colorate e mantenute in buono e decente stato e sempre con
una uniforme per cadun caseggiato.

Capitolo 6°

DIMENSIONI VARIE

Art. 32

Apposizioni di indicatori ed altri apparecchi

Al Podestà è riservato, per ragioni di pubblico servizio,
facoltà di fare applicare alle fronti dei fabbricati e delle co-
struzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie le in-
dicazioni e gli apparecchi relativi a servizi pubblici e specialmen-

te le indicazioni dei nomi delle piazze, corsi, vie, vicoli, ed al-
tri spazi simili e i numeri civici;

lampade, i ganci, i tubi, ecc., per la pubblica illuminazio-
ne quando non sia possibile provvedere altrimenti.

Gli indicatori delle vie non devono essere sottratti alla
pubblica vista.

Art. 33

Obblighi relativi dei proprietari

Il proprietario prima di iniziare qualsiasi lavoro sulla
faccia della fronte di un fabbricato alla quale sia apposto uno de-
gli apparecchi o indicatori di cui all'art. precedente, dovrà darne
avviso al Podestà il quale prescriverà nel più breve tempo possibi-
le i provvedimenti del caso.

Art. 34

Apertura di strade private

Quando uno o più proprietari intendono di avere una strada
privata da lasciarsi aperta al pubblico transito od anche solo di
facilitare la costruzione, devono presentare al Podestà il relativo
progetto, ottenere l'approvazione del Podestà e addiventare alla sti-

pulazione, a loro spese, di un atto notarile da trascrivere, del quale risulti l'obbligo loro di sistemare, mantenere e illuminare la strada stessa nei modi che verranno prescritti dall'Amministrazione Comunale e di provvedere allo scarico delle acque piovane.

Tali strade non dovranno essere più sottratte al passaggio pubblico. La loro larghezza non potrà essere minore di 4 metri, salva l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche per le zone siniche.

Spazi e strade private a fondo cieco

I cortili, gli spazi privati e le strade private a fondo cieco comunicanti con uno spazio pubblico, dovranno essere chiuse con mura o cancello anche apribile.

Il Podestà avrà facoltà di applicare questa disposizione alle vie private aperte in seguito a regolare approvazione, quando, per inosservanza delle condizioni stipulate, ciò si rendesse necessario nell'interesse pubblico.

Art. 35

Chiusura di aree fabbricabili

È in facoltà del Podestà di prescrivere che le aree di fabbrica in pregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta o almeno con assiti solidi e di aspetto, e suo giudizio decoroso.

Art. 36

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate tutte le disposizioni regolamentari preesistenti o ~~invece~~ **contrarie** alle disposizioni del regolamento stesso.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura è stato conferito a vicine firmate.

IL SINDACO
illegibile

Il Segretario Capo
F. to Geremia Breccoli

Per copia conforme all'originale

Il Segretario Generale
(Dott. Felice Pio)

